

Interpellanza e interrogazione On. Bond su tutela Prosecco

Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

la decisione annunciata dalla Commissione europea che ha intenzione di dichiarare ammissibile la domanda croata di registrazione della menzione tradizionale «*Prosek*» danneggia i produttori di Prosecco *made in Italy*, perché confonde onomatopeicamente i consumatori, procurando loro gravi danni;

la richiesta di registrazione del *Prosek* croato, non per caso, avviene nell'anno in cui si è verificato un *record* storico dell'*export* di Prosecco nel mondo, cresciuto del 35 per cento nei primi sei mesi del 2021;

la decisione della Commissione europea revoca in dubbio l'opposto convincimento della Corte di giustizia dell'Unione europea, espresso in una recente sentenza con la quale ha dichiarato illegittimo l'uso di denominazioni che potrebbero indurre in inganno, perché evocano in modo strumentale prodotti che hanno già vista riconosciuta la denominazione di origine e quindi dovrebbero essere tutelati dalla normativa emanata dall'Unione europea;

ad avviso degli interpellanti, il Governo dovrebbe agire immediatamente e con decisione, in sede unionale, per opporsi al perfezionamento della decisione, con la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, per evitare il formarsi di un precedente pericoloso che non solo, in questa contingenza, danneggia gravemente i produttori italiani, ma che in prospettiva indebolisce l'intera Unione europea quando agisce nei rapporti internazionali e sui negoziati per gli accordi di scambio nei quali occorre tutelare la denominazione prosecco dai prodotti falsi, come nel caso di produzioni provenienti da Argentina e Australia;

dopo l'eventuale pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, si ricorda che tutte le parti interessate disporranno di un termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione per presentare un'obiezione motivata che la Commissione europea analizzerà prima di adottare una decisione finale;

colpire il prestigioso vino italiano proprio nel periodo in cui registra un notevole incremento nelle vendite mondiali, per effetto della voglia dei consumatori stranieri di tornare a brindare con le bollicine *made in Italy* dopo la lunga astinenza dovuta alla chiusura dei ristoranti e degli ostacoli alle esportazioni legate alla pandemia, è un comportamento che appare sleale;

gli Stati Uniti sono diventati il primo acquirente di bottiglie di Prosecco, con un aumento del 48 per cento, ma l'incremento maggiore delle vendite si è verificato in Russia dove gli acquisti sono più che raddoppiati (+115 per cento), mentre in Germania guadagna il 37 per cento, seguita dalla Francia (+32 per cento), il Paese dello *champagne* in cui le bollicine italiane mettono a segno una significativa vittoria fuori casa. E dopo un inizio d'anno difficile il Prosecco torna a crescere persino in Gran Bretagna con un +3 per cento delle bottiglie stappate, con gli inglesi che restano al secondo posto tra i clienti;

come detto, l'annuncio della decisione avviene a pochi giorni dalla storica sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che si è pronunciata chiaramente contro l'utilizzo di termini che ricordano prodotti già tutelati o grafiche per richiamare tipicità protette dalle norme dell'Unione europea e, ad avviso degli interpellanti, l'Italia dovrebbe opporsi utilizzando le medesime motivazioni, eventualmente aggiungendone di ulteriori;

il caso che ha portato alla sentenza è nato dal ricorso del *Comité interprofessionnel du vin de champagne* (Civc), organismo per la tutela degli interessi dei produttori di *champagne* contro una catena di bar spagnoli che usa il nome «*champanillo*», che in lingua spagnola significa «piccolo champagne», per promuovere i locali, con un supporto grafico raffigurante due coppe riempite di una bevanda spumante;

i giudici dell'Unione europea hanno giustamente riconosciuto il fatto che il regolamento comunitario protegge le dop da condotte relative sia a prodotti che a servizi e il criterio determinante per accertare la presenza di un'evocazione illegittima è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una

denominazione controversa come per lo *champanillo*, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, proprio la merce protetta dalla dop, nel caso lo *champagne*. Secondo la Corte, non è necessario che il prodotto protetto dalla denominazione e il prodotto o il servizio contestati siano identici o simili, poiché l'esistenza del nesso tra il falso e l'autentico può derivare anche dall'affinità fonetica e visiva. Dunque, è illegittimo usare un nome o un segno che evocano, imitandolo, un prodotto a denominazione di origine;

ad avviso degli interpellanti, il Governo dovrebbe opporsi utilizzando le argomentazioni della Corte ed eventualmente di ulteriori, anche perché il prosecco ha già ottenuto tutti i riconoscimenti formali rispetto alla riserva del suo nome, a cui si aggiunge il prestigiosissimo riconoscimento di patrimonio dell'umanità da parte dell'Unesco –:

quali iniziative di competenza intendano assumere per tutelare in modo permanente la denominazione del «Prosecco» e scongiurare ulteriori attacchi all'integrità dei marchi di tutela nazionali, a partire da quelle raccomandate in premessa.

(2-01327) «Bond, Sandra Savino, Caon, Anna Lisa Baroni, Nevi, Paolo Russo».

Interrogazione

BOND, SANDRA SAVINO, CAON, SPENA, ANNA LISA BARONI, PAOLO RUSSO e NEVI. — *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* — Per sapere – premesso che:

l'Italia continua a difendere i propri vini con denominazioni d'origine protette da forme di concorrenza ingannevole approntate da Paesi appartenenti alla Unione europea;

si teme una riedizione del caso del vino *Tokajj*, completamente diverso dal Tocai italiano, simile solo nel nome, ma di qualità incomparabile, inferiore e senza la nobile storia vantata dal vino italiano. Nonostante ciò, l'Italia dovette soccombere alle pretese ungheresi e cedere il nome del prestigioso Tocai, che dovette essere rinominato come «Friulano» perché *Tokajj* è un luogo geografico e, quindi, protetto dalle norme dell'Unione europea, mentre in Italia era «solo» il nome di un vitigno;

nei giorni precedenti, una delle denominazioni italiane più famose e di successo nel mondo, il Prosecco, ha subito un'operazione simile. Infatti, la Croazia ha presentato la proposta alla Commissione europea di registrazione del nome *Prošek*. Il Prosecco italiano deve essere tutelato, il Governo italiano ha motivi di doglianza sia in fatto che in diritto e deve respingere il tentativo croato di appropriarsi del nome talmente simile che è facilmente confondibile, dando luogo all'ennesimo caso di imitazione di prodotti italiani, sfruttando poi le vendite derivanti dal fenomeno detto *Italian sounding*. Sembra l'ennesimo tentativo di danneggiare migliaia di produttori italiani e di raggirare i consumatori;

i produttori del Nord Est potranno difendersi se le istituzioni saranno efficacemente al loro fianco, visto che la revisione dei disciplinari del 2009 ha introdotto nell'area doc anche il paesino di Prosecco in provincia di Trieste e, quindi, la denominazione è anche un nome geografico;

la denominazione protetta «Prosecco», una delle più emblematiche del Paese, non deve divenire un caso legalizzato in sede di Unione europea di imitazione e abuso;

la richiesta croata di tutela di una menzione, il *Prošek*, che è la mera traduzione in lingua slovena del nome Prosecco, non deve essere accolta poiché il regolamento europeo sull'organizzazione comune dei mercati agricoli stabilisce che le denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette devono essere tutelate da ogni abuso, imitazione o evocazione, anche quando il nome protetto viene tradotto in un'altra lingua;

il regolamento europeo in materia stabilisce che ogni denominazione di origine debba essere difesa dai tentativi di imitazione, anche attraverso la semplice traduzione linguistica. L'utilizzo in commercio può creare problemi giuridici perché contrasta con il regolamento (CE) n. 1234/2007, quindi la denominazione croata è in conflitto con la protezione della dop italiana Prosecco;

infatti al momento della adesione all'Unione europea la Croazia non chiese la protezione della denominazione *Prošek*, perché consapevole che la richiesta sarebbe stata in conflitto con la tutela riservata al nostro Prosecco;

ad avviso degli interroganti, il Governo dovrebbe attivarsi in sede di Unione europea poiché la richiesta della Croazia prevede un vaglio degli Stati membri. Agire tempestivamente è necessario giuridicamente e politicamente, poiché appare pericoloso consentire di aggirare le protezioni già accordate ai nostri prodotti dop e igp. Appare palese agli interroganti il tentativo di alcuni Stati di aggirare la normativa esistente utilizzando altri schemi, come le menzioni tradizionali. Ciò indebolirebbe la posizione dell'Unione europea stessa nel quadro di negoziati commerciali con Paesi terzi, tra cui quelli in corso con Australia, Nuova Zelanda e Cile, che già si oppongono alla protezione completa del Prosecco –:

se il Governo intenda adottare le iniziative di competenza opportune e necessarie volte alla tutela del prosecco italiano, opponendosi, nelle competenti sedi europee, alla domanda della Croazia di protezione della menzione tradizionale *Prošek*, al fine di essere efficacemente al fianco dei produttori italiani di qualità, sostenendo il rafforzamento delle indicazioni geografiche protette.

(3-02527)